



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

ORIGINALE

SETTORE 1° - AFFARI GENERALI

Registro Generale N. 635 del 16/04/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore N. 174 del 16/04/2014

OGGETTO :

**COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO/ C.G.M.. ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.**

CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 25 luglio 2013 è stato approvato il Bilancio annuale di previsione, annualità 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2013/2015;

VERIFICATO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 30 settembre 2013, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi degli articoli 169 e 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

LETTI gli articoli 182, 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che contengono la disciplina per l'assunzione degli impegni di spesa;

LETTI gli articoli 182 e 184 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle regole per la gestione della fase di liquidazione della spesa;

CONSIDERATO che - il Dott. Gino Maria Coppa, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Campagnola e Giuseppe L. Motti Barsini del Foro di Roma e Leo Fuschi del Foro di Pescara, ed elettivamente domiciliato in Pescara, alla Via Orazio n. 123, proponeva ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Pescara “*per l'annullamento, previa adozione dei necessari provvedimenti cautelari: dell'Ordinanza sindacale n. 124 (prot. 37980) del 21.12.2012, di revoca della precedente Ordinanza dello stesso Sindaco n. 101 del 19.9.2012, notificata il 10/01/2013; dell'Ordinanza idem n. 125 (prot. 37981) del 21.12.2012, di assunzione di provvedimenti relativi al “Palazzo Coppa” di Città Sant'Angelo, notificata il 10/01/2012; per quanto possa occorrere, della nota del Soprintendente de L'Aquila, prot. 20301 del 21.12.2012, contenente la comunicazione di avvio del procedimento preordinato alla dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante del “Palazzo Coppa”, ricevuta tramite raccomandata A.R. il giorno 08/01/2013; sempre per quanto possa occorrere, della comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara, lettera – Fono n. 473 del 21.12.2012, di adozione di cautele, ricevuta il 24/12/2012; per quanto di ragione, dell'ordine di sospensione dei lavori della Soprintendenza prot. 20268 del 20.12.2012 adottato ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. N. 42 del*

2004 s.m.i., spedita tramite A.R. il 31/12/12; del verbale redatto in data 20.12.2012 presso il Municipio di Città Sant'Angelo; di ogni altro atto e provvedimento comunque connesso o coordinato, anteriore e conseguente ancorchè non menzionato nei provvedimenti impugnati o altrimenti noto”, notificato in data 18 febbraio 2013,

VISTO che con decreto sindacale n. 11 del 20 febbraio 2013, a firma del Sindaco Gabriele Florindi, veniva conferito l'incarico, nella difesa degli interessi dell'Amministrazione Comunale di Città Sant' Angelo nel ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Pescara, proposto dal Dott. Gino Maria Coppa;

VERIFICATO che il contenzioso veniva definito con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – sezione staccata di Pescara n. 122/2014, depositato in data 14 marzo 2014, con cui si respingeva il ricorso e si compensavano le spese di giudizio;

VISTA la prenotula n. 5506 del 21 marzo 2014, predisposta dal legale di fiducia dell'Ente, Avv. Giulio Cerceo, che relativamente a “saldo competenze giudizio TAR PE R.G: n. 118/13 c/Coppa Gino Maria” evidenzia l'importo complessivo imponibile pari ad €5.400,00 oltre I.V.A. e C.A.P. e spese vive esenti pari ad €15,05, come da preventivo, calcolato applicando la tariffa minima individuata dal vigente D.M. 20.07.2012 n. 140;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della prestazione dovuta al legale di fiducia dell'Ente corrispondendo il compenso pari complessivamente ad €5.400,00 oltre I.V.A. e C.A.P. e spese vive esenti pari ad €15,05;

VISTA la determina di impegno n. 215 del 6 agosto 2013 del Settore II° - Programmazione, Finanza, S.I., con la quale si assumeva il relativo impegno di spesa in favore dell' Avv. Giulio Cerceo, all'intervento 1 01 02 03 (codice SIOPE 1331), capitolo 2013/570/0, denominato “spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio 2013, dell'importo complessivo di €6.795,36;

CONSIDERATO che la Legge n. 148/2011 di conversione al D.L. 13 agosto 2011 n.138, nonché l'articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, hanno disposto l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'Imposta del Valore Aggiunto al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013 e che ai fini dell'applicazione della nuova aliquota IVA occorre fare riferimento al momento di effettuazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che deve essere individuato ai sensi del disposto normativo contenuto nell'art. 6, D.P.R. n. 633/1972;

CONSIDERATO che, secondo ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo ovvero alla data di emissione della fattura, se antecedente;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della prestazione dovuta al legale di fiducia dell'Ente, corrispondendo quanto richiesto con la prenotula, predisposta effettuando i calcoli con la vigente aliquota I.V.A.;

CONSIDERATO che è necessario predisporre un ulteriore atto di impegno, al fine di poter liquidare correttamente la prenotula predisposta dall' Avv. Giulio Cerceo con imputazione al capitolo 570, articolo 0 – bilancio esercizio corrente 2014, dell'importo di €71,21 derivante dalla differenza fra quanto dovuto, ossia €6.866,57 e quanto già impegnato con determinazione n. 215 del 6 agosto 2013 del Settore II° Programmazione, Finanza e S.I. (ossia € 6.795,36), a causa dell'intervenuto aumento dell'aliquota I.V.A.;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione del compenso pari ad €6.866,57, dovuto al legale di fiducia dell'Ente, corrispondendo altresì l'imposta sul valore aggiunto, sulla base dell'aliquota attualmente vigente del 22%;

DATO ATTO che la determinazione 7 luglio 2011, n. 4 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dedicata alla tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione dell'articolo 3 della legge 136/2010, afferma che "il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, "un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa" e conseguentemente non è necessario per l'affidamento di incarico di patrocinio acquisire il Codice Identificativo Gara;

VERIFICATO che anche in tal senso si è espressa la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con parere n. 19 del 3 aprile 2009, in quanto sostiene che "non sembra sufficiente l'aver qualificato "servizio" la prestazione libero professionale resa dall'avvocato per ritenerla senz'altro compresa nella categoria dei "servizi legali", di cui all'allegato II B richiamato dall'articolo 20 del Codice dei contratti pubblici" e che trattasi di contratto di prestazione d'opera intellettuale che non può mutare la propria natura giuridica a seconda della personalità giuridica del committente, diversamente sarebbe appalto di servizi "il conferimento di incarico per prestazioni che prevedano, oltre al patrocinio legale delle vertenze che sorgeranno entro un arco di tempo determinato, anche l'attività di consulenza legale a favore dell'ente";

CONSIDERATO che la prestazione d'opera intellettuale non è assoggettabile alla disciplina in materia di regolarità contributiva ed assicurativa (Documento Unico di Regolarità Contributiva), anche in considerazione del fatto che il libero professionista non è da annoverare fra i lavoratori autonomi obbligati ad avere la posizione Inail o Inps;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

PRESO ATTO CHE IL CONTO CORRENTE DEDICATO E' IL SEGUENTE IBAN IT IT05J0200815404000001369379 ABI 02008 CAB 15404

PRESO ATTO che si procederà agli adempimenti relativi alla pubblicazione ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo n.33/2013;

D E T E R M I N A

1. assumere l'impegno di spesa di **€71,21** per la liquidazione della prenotula dell'Avv. Giulio Cerceo, datata 21 marzo 2014, acquisita al protocollo dell'Ente in data 21 marzo 2014, prot. n. 8.555, dell'importo complessivo di €6.866,57, quale compenso professionale per l'attività legale disimpegnata, calcolata applicando la tariffa minima individuata con il vigente D.M. 20.07.2012 n. 140;
2. di imputare la somma complessiva di **€71,21** all'intervento 1 01 02 03, capitolo **2014/570/0** denominato "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del redigendo bilancio 2014;
3. di dare atto che l'importo pari ad **€6.795,36** risulta impegnata all'intervento 1010203 (cod.

SIOPE 1331), capitolo 2013/570/0, denominato “Compensi e rimborsi spese di gestione” del bilancio 2013, impegno assunto con determinazione n. 215 del 6 agosto 2013 del Settore II° - Programmaz. Finanz., S.I.;

4. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore dell' Avv. Giulio Cerceo, con studio legale in Pescara, alla Via G. D'Annunzio n. , Codice Fiscale CRC GLI 56D19 G482R - l'importo di **€ 6.866,57**, I.V.A. compresa, sul CC 000001369379 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia PESCARA - Piazza Unione cod. IBAN IT05J0200815404000001369379 ABI 02008 CAB 15404.

Letto e sottoscritto:

IL CAPO
SETTORE 1° - AFFARI GENERALI
D'ARCANGELO ANTONINO

VISTO : si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

data.....16/04/2014.....

IL RESPONSABILE
SETTORE 2° FINANZA
(Dott. Fabrizio Nerone)

Copia della presente determinazione viene consegnata all'Ufficio Mandati in data

L'ISTRUTTORE CONTABILE
(Rag. Roberto TRAVAGLINI)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio OnLine per almeno 10 giorni, come stabilito dall'art. 45, comma 5, dello Statuto Comunale.